

Capitolato speciale d'appalto

Gara 8/2014


**PROCEDURA NEGOZIATA CON PUBBLICAZIONE DI BANDO - CON
AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELL'OFFERTA CON IL PREZZO PIU'
BASSO - IN 2 LOTTI - PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
ACCORDATURA E MANUTENZIONE STRUMENTI MUSICALI
OCCORRENTI A FONDAZIONE MILANO**

**Lotto 1 - Accordatura e Manutenzione per gli Strumenti di Musica
Antica - CIG 5832478919**

**Lotto 2 - Accordatura e Manutenzione di pianoforti e fortepiani -
CIG 5832503DB9**

SOMMARIO

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO	4
PARTE I.....	4
1) OGGETTO DELL'APPALTO	4
2) LOTTO 1 - CIG 5832478919.....	5
SERVIZIO DI ACCORDATURA E MANUTENZIONE DEGLI STRUMENTI DI MUSICA ANTICA. 5	
A) VALORE COMPLESSIVO LOTTO 1	5
B) DESCRIZIONE DEL SERVIZIO	5
3) LOTTO 2 - CIG 5832503DB9.....	7
SERVIZIO DI ACCORDATURA E MANUTENZIONE DI PIANOFORTI E FORTEPIANO.....	7
A) VALORE COMPLESSIVO LOTTO 2	7
B) DESCRIZIONE DEL SERVIZIO	7
4) CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SERVIZIO - MODALITA' DI INTERVENTO (in applicazione dell'art. ex art. 82 comma 3-bis D.Lgs. 163/2006.....	9
5) LUOGHI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO.....	10
6) LIBRO DELLE MANUTENZIONI	10
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO	11
PARTE II.....	11
1) QUALITA' DEL SERVIZIO.....	11
2) REFERENTE DEL SERVIZIO E GESTIONE DEL CONTRATTO.....	11
3) DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA INTERFERENZE (DUVRI)..	11
4) CONDIZIONI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO	12
5) DURATA DEL CONTRATTO	12
6) REVISIONE DEI CORRISPETTIVI.....	12
7) SUBAPPALTO	12
8) CESSIONE DEL CONTRATTO	13
9) RESPONSABILITA'	14
10) PERSONALE.....	14
11) FALLIMENTO DEL FORNITORE O MORTE DEL TITOLARE.....	14
12) FATTURAZIONE E PAGAMENTI.....	15



13)	TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	16
14)	POLIZZA ASSICURATIVA	16
15)	CAUZIONE DEFINITIVA	17
16)	PENALITA'	19
17)	ESECUZIONE IN DANNO	19
18)	RISOLUZIONE.....	19
19)	CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA.....	19
20)	RECESSO	20
21)	FORO COMPETENTE.....	20
22)	STIPULAZIONE CONTRATTO, SPESE, IMPOSTE E TASSE.....	20
23)	TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI	21

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

PARTE I

1) OGGETTO DELL'APPALTO

Costituisce oggetto del presente appalto l'affidamento del servizio di accordatura e manutenzione ordinaria dei pianoforti, dei forte piani e degli strumenti della musica classica e antica presenti presso le sedi Fondazione Milano suddivisi nei seguenti lotti:

- LOTTO 1 SERVIZIO DI ACCORDATURA E MANUTENZIONE DEGLI STRUMENTI DI MUSICA ANTICA;
- LOTTO 2 SERVIZIO DI ACCORDATURA E MANUTENZIONE DI PIANOFORTI E FORTEPIANO;

I lotti potranno essere assegnati ad operatori economici diversi e la scelta degli stessi avverrà mediante **Critério del prezzo più basso ex art. 82 d.lgs 163/06.**

Lo sconto offerto in sede di gara dall'operatore economico verrà applicato alle singole tariffe riportate nel presente CSA e della Nota esplicativa della gara in oggetto.

Gli interventi di accordatura e manutenzione richiesti hanno l'obiettivo di mantenere in condizioni di efficienza e qualità il parco strumenti di Fondazione Milano.

Allegato A:


Per elenco analitico degli strumenti interessati al presente appalto, divisi per lotto e sede, vedi Allegato A della Nota Esplicativa della presente gara.

Per eventuali ulteriori manutenzioni non rientranti nel presente capitolato ma relative agli strumenti oggetto della gara che allo stato attuale dei fatti non sono ne previste ne prevedibili verrà chiesto all'operatore economico che si è aggiudicato la gara specifico preventivo.

Fondazione Milano si riserverà la facoltà di chiedere anche altri preventivi ad altri operatori economici, e di affidare il servizio all'operatore economico con il preventivo più basso.

Importo totale dell'appalto:

€ 127.200,00 (oltre iva) più 1% per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 1.272,00 (oltre iva).



2) LOTTO 1 - CIG 5832478919

SERVIZIO DI ACCORDATURA E MANUTENZIONE DEGLI STRUMENTI DI MUSICA ANTICA.

A) VALORE COMPLESSIVO LOTTO 1

L'importo complessivo presunto dell'LOTTO 1 è definito come segue:

A) Valore presunto dell'appalto per i servizi <u>a canone</u> comprensivo di:	Euro 17.600,00
- Costi di struttura e remunerazione dell'imprenditore,	
- Costi del personale, dichiarati dall'operatore economico, non soggetti a ribasso (ex art. 82 comma 3-bis D.Lgs. 163/2006), di cui vedi precisazioni più avanti.	
B) Valore presunto dell'appalto per i servizi <u>a richiesta</u> comprensivo di:	Euro 12.000,00
- Costi di struttura e remunerazione dell'imprenditore,	
- Costi del personale, dichiarati dall'operatore economico, non soggetti a ribasso (ex art. 82 comma 3-bis D.Lgs. 163/2006), di cui vedi precisazioni più avanti.	
C) Oneri aggiuntivi della sicurezza da indicare specificamente e non soggetti a ribasso (ex art. 82 comma 3-bis D.Lgs. 163/2006 ed ex art. 26 comma 5 D.Lgs. 81/2008).	Euro 296,00 pari a 01,00%
A)+B)+C) IMPORTO TOTALE PRESUNTO DELL'APPALTO	Euro 29.896,00

B) DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

I servizi richiesti relativi al LOTTO 1 sono i seguenti:

1) "Interventi di accordatura e manutenzione a canone"

Gli interventi a canone hanno lo scopo di mantenere gli strumenti (cembali, clavicembali, spinette e clavicordo) in stato di efficienza e qualità.

Negli interventi a canone sono comprese le uscite per: l'accordatura, l'intonazione e la manutenzione "ordinaria" dello strumento (sostituzione di martello, saltarelli, plettri, tangenti, corde).

Il costo del materiale necessario alla manutenzione ordinaria è incluso nel canone.

La programmazione degli interventi periodici sarà concordata dall'aggiudicatario con il Referente del Contratto di cui all'art. 2 parte II del CSA, secondo le necessità tecnico/didattiche.

Si riporta qui di seguito tabella con gli strumenti interessati (13), la cadenza delle accordature a canone e il periodo dell'anno interessato (per dettaglio analitico vedi Allegato A):

Sede	Tipo strumento	Nr. strumenti	Nr. Interventi di Accordatura	Periodo anno
Via Stilicone, 36	Clavicembali	6	1 intervento ogni 30 giorni (pari a 10 interventi all'anno)	Da settembre a giugno
Via Stilicone, 36	Clavicordo	1	1 intervento ogni 30 giorni (pari a 10 interventi all'anno)	Da settembre a giugno
Via Stilicone, 36	Spinetta	1	1 intervento ogni 30 giorni (pari a 10 interventi all'anno)	Da settembre a giugno
Via Stilicone, 36	Organo	1	1 intervento ogni 30 giorni (pari a 10 interventi all'anno)	Da settembre a giugno
Via Decorati, 10	Clavicembalo	3	1 intervento ogni 60 giorni (paria 5 interventi all'anno)	Da settembre a giugno
Via Decorati, 10	Spinetta	1	1 intervento ogni 60 giorni (paria 5 interventi all'anno)	Da settembre a giugno

Il numero e la tipologia di strumenti sopra riportati sono quelli ad oggi presenti nelle sedi indicate, resta salvo l'aggiornamento a causa di trasferimenti, nuove acquisizioni o dismissioni successive alla data di emissione del presente capitolato.

L'aumento e/o la diminuzione di strumenti con caratteristiche analoghe a quelli del presente capitolato, produrrà aumento e/o diminuzione del canone in quantità proporzionale all'aumento e/o diminuzione del numero di interventi necessari in base al costo unitario per intervento a canone.

2) **“Interventi di accordatura/manutenzione su richiesta o per emergenza”** .

Altri interventi potranno essere richiesti, sempre per gli strumenti indicati in questo lotto, per la preparazione di concerti e/o manifestazioni. Questi interventi saranno richiesti, a cura del Referente del Contratto di cui all'art. 2 parte II del CSA, con un preavviso minimo di 3 gg lavorativi mediante invio d'ordine, mezzo fax o mail. In casi di estrema emergenza, la richiesta di intervento dovrà essere eseguita entro le 24 ore.

Tali servizi potranno essere richiesti fino all'esaurimento del valore presunto dell'appalto posto a base d'asta per i servizi a richiesta.

Le tariffe poste a base d'asta, sul quale verrà riportato lo sconto offerto dall'operatore economico sono le seguenti

€ 50,00 (escluso IVA), per accordatura a richiesta. Nella tariffa sono comprese: il costo delle uscite e dei materiali necessari (manutenzione semplice e intonazione);

€ 10,00 (escluso IVA), come sovrapprezzo da aggiungere al costo dell'accordatura a richiesta per uscita in emergenza, effettuata con preavviso di 24 ore;

€ 20,00 (escluso IVA), costo della corda sostituita durante l'intervento.

3) LOTTO 2 - CIG 5832503DB9

SERVIZIO DI ACCORDATURA E MANUTENZIONE DI PIANOFORTI E FORTEPIANO

A) VALORE COMPLESSIVO LOTTO 2


- A) Valore presunto dell'appalto per i servizi a canone Euro 81.600,00
comprensivo di:
- Costi di struttura e remunerazione dell'imprenditore, importo a base d'asta al netto di costo del personale dichiarato dall'operatore economico e degli oneri della sicurezza, di cui vedi precisazioni più avanti.
 - Costo del personale, dichiarato dall'operatore economico, non soggetto a ribasso (ex art. 26 comma 5 D.Lgs. 81/2008)
- B) Valore presunto dell'appalto per i servizi a richiesta Euro 16.000,00
comprensivo di:
- Costi di struttura e remunerazione dell'imprenditore, importo a base d'asta al netto di costo del personale dichiarato dall'operatore economico e degli oneri della sicurezza, vedi precisazioni più avanti
 - Costo del personale, dichiarato dall'operatore economico, non soggetto a ribasso (ex art. 26 comma 5 D.Lgs. 81/2008)
- C) Oneri aggiuntivi della sicurezza da indicare specificamente e non soggetti a ribasso (ex art. 82 comma 3-bis D.Lgs. 163/2006 ed ex art. 26 comma 5 D.Lgs. 81/2008) Euro 976,00 pari a 01,00%
- A)+B)+C) IMPORTO TOTALE PRESUNTO DEL LOTTO Euro 98.576,00

B) DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

I servizi richiesti relativi al LOTTO 2 sono i seguenti:

1) "Interventi di accordatura e manutenzione a canone (pianoforti e fortepiano)"

Gli interventi a canone hanno lo scopo di mantenere in perfetta efficienza e qualità il parco strumenti di Fondazione Milano per gli scopi formativi/didattici a cui sono destinati. Per interventi di accordatura e manutenzione a canone per pianoforti e fortepiani, devono intendersi: le operazioni relative all'accordatura, l'intonazione di singoli tasti, la correzione di semplici difetti della parte sonora dello strumento in generale (ad es. la regolazione del pedale rumoroso e le operazioni di manutenzione) e, quando necessarie, la sostituzione di parti relative alla meccanica



(come ad es. la sostituzione del tasto rotto), la sostituzione di corde e/o di una piccola parte di cordiere.

Il corrispettivo unitario, relativo a questo servizio, non comprende il costo del materiale.

Gli interventi richiesti dipendono dalla tipologia di studio a cui sono dedicati gli strumenti.

La programmazione degli interventi periodici sarà concordata dall'aggiudicatario con il Referente del Contratto di cui all'art. 2 parte II del CSA, secondo le necessità tecnico/didattiche.

Nella tabella successiva, è riportato l'elenco degli strumenti suddivisi per sede e distinti per "tipologia di studio" (studio principale e studio complementare), rientranti negli interventi a canone. Gli interventi a canone saranno effettuati su un totale di 63 strumenti.

Nell'allegato A gli operatori economici interessati potranno trovare l'elenco analitico degli strumenti e la loro collocazione.

Sede	Tipo strumento	Nr. strumenti	Nr. Interventi mensili	Periodo dell'anno
Via Stilicone, 36	Pianoforti principali	18	1 intervento ogni 20 giorni (pari a 15 interventi all'anno)	Da settembre a giugno
Via Stilicone, 36	pianoforti complementari	30	1 intervento ogni 60 giorni (pari a 5 interventi all'anno)	Da settembre a giugno
Via Stilicone, 36	Fortepiani	2	1 intervento ogni 20 giorni (pari a 15 interventi all'anno)	Da settembre a giugno
Via Decorati, 10	Pianoforti	13	1 intervento ogni 60 giorni (pari a 5 interventi all'anno)	Da settembre a giugno

Il numero e la tipologia di strumenti sopra riportati sono quelli ad oggi presenti nelle sedi indicate, resta salvo l'aggiornamento a causa di trasferimenti, nuove acquisizioni o dismissioni successive alla data di emissione del presente capitolato.

L'aumento e/o la diminuzione di strumenti con caratteristiche analoghe a quelli del presente capitolato, produrrà aumento e/o diminuzione del canone in quantità proporzionale all'aumento e/o diminuzione del numero di interventi necessari in base al costo unitario per intervento a canone.

Ai fini del calcolo della base d'asta, ogni intervento è stato stimato intorno a euro 40,00 oltre iva.

In ogni caso, prima della stipula del contratto Fondazione Milano si riserva di stilare l'elenco dettagliato degli strumenti insieme al fornitore aggiudicatario.

2) "Interventi di accordatura/manutenzione su richiesta o per emergenza"

Altri interventi potranno essere richiesti, sempre per gli strumenti indicati in questo lotto, per la preparazione di concerti e/o manifestazioni. Questi interventi saranno richiesti, a cura del Referente del Contratto di cui all'art. 2 parte II del CSA, con un preavviso minimo di 3 gg lavorativi mediante invio d'ordine, mezzo fax o mail. In casi di estrema emergenza, la richiesta di intervento dovrà essere eseguita entro le 24 ore.



Tali servizi potranno essere richiesti fino all'esaurimento del valore presunto dell'appalto posto a base d'asta per i servizi a richiesta.

Nella tabella successiva vengono indicate le sedi e gli strumenti per i quali si potrà chiedere la manutenzione su richiesta o per emergenza.

Sede	Tipo strumento	Nr. strumenti	Periodo dell'anno
c.so di P.ta Vigentina, 15	Pianoforte mezzacoda	1	Da settembre ad agosto
c.so di P.ta Vigentina, 15	Pianoforte verticale	1	Da settembre ad agosto
Via A. Visconti, 18	Pianoforte verticale	1	Da settembre ad agosto
Via Salasco, 4	Pianoforte verticale	5	Da settembre ad agosto

Le tariffe poste a base d'asta, sul quale verrà riportato lo sconto offerto dall'operatore economico sono le seguenti:

euro 50,00 (escluso IVA) per interventi di accordatura extra a richiesta per saggi/concerti/manifestazione o d'emergenza. Nella tariffa deve ritenersi compreso il costo delle uscite. E' escluso il costo del materiale.

euro 10,00 (escluso IVA), come sovrapprezzo da aggiungere al costo dell'accordatura a richiesta per uscita in emergenza, effettuata con preavviso di 24 ore.

euro 20,00 (escluso IVA), costo della corda sostituita durante l'intervento.

Fondazione Milano si riserva di chiedere anche altre manutenzioni, sostituzioni parte guaste, ad esempio "interventi di Pesatura", o cambio martelliera, o interventi che prevedono il trasporto dello strumento o della parte meccanica in laboratorio, non espressamente descritte nel presente CSA, fino al 30% dell'importo contrattuale, richiedendo preventivamente offerta e condizioni.


Il servizio sarà assegnato anche separatamente per i due lotti, fermo restando la disponibilità di risorse previste a bilancio.

4) CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SERVIZIO - MODALITA' DI INTERVENTO (in applicazione dell'art. ex art. 82 comma 3-bis D.Lgs. 163/2006)

I valori unitari a base d'asta dei singoli servizi devono essere al netto degli oneri delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro indicati specificamente non soggetti a ribasso (ex art. 82 comma 3-bis e art. 87 comma 4 D.Lgs. 163/2006 ed ex art. 26 comma 5 D.Lgs. 81/2008) - ma comprensivi di:

a) Costi di struttura e remunerazione dell'imprenditore;

b) Costi del personale, che devono essere dichiarati dall'operatore economico, non soggetti a ribasso (ex art. 82 comma 3-bis D.Lgs. 163/2006).



L'operatore economico dovrà rendere dichiarazione e fornire scheda di scomposizione dei costi - secondo il modello predisposto dalla Fondazione - atta a documentare che - ai sensi dell'art. 82 comma 3-bis D.Lgs. 163/2006 - il ribasso sul prezzo unitario per ogni singola prestazione è stato determinato senza incidere sulle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello e delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il costo del personale deve essere valutato moltiplicando il costo orario, come definito dalla norma, per il numero di ore/uomo necessarie per rendere la prestazione; pertanto è legittimo il ribasso giustificato in tutto o in parte dal minor numero di ore/uomo, fermo restando il costo orario suddetto, ma la stazione appaltante, ai sensi del comma 3 art. 86 D.Lgs. 163/2006, potrà sempre richiedere all'offerente di giustificarne la congruità.

Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge (art. 87 comma 3 D.Lgs. 163/2006)

5) LUOGHI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Gli interventi di manutenzione e accordature dovranno essere svolti nelle seguenti sedi ubicate nella città di Milano:

- Milano Civica Scuola di Musica C. Abbado	Via Stilicone, 36	20154
- Auditorium Lattuada	C.so di Porta Vigentina, 15	20122
- CEM / Civici Corsi Jazz	Via Decorati, 10	20138
- Milano Teatro scuola Paolo Grassi	Via Salasco, 4	20136
- Milano Lingue	Via Alex Visconti, 18	20151

Le sedi indicate potrebbero essere suscettibili di variazioni. Di ogni eventuale cambiamento, Fondazione Milano darà debita comunicazione via e-mail o via fax.

6) LIBRO DELLE MANUTENZIONI

Tutti gli interventi effettuati a canone, a richiesta e d'urgenza relativi agli strumenti del LOTTO 1 e del LOTTO 2 della gara in oggetto, dovranno essere registrati a cura dell'Aggiudicatario/i sul libro "Manutenzione Strumenti Musicali" presente presso Milano Civica Scuola di Musica Claudio Abbado.

Nel libro di manutenzione dovranno essere riportati:

- lo strumento a cui è stata effettuata la manutenzione;
- il tipo di intervento effettuato;
- le attrezzature utilizzate;
- la data dell'intervento;
- la Firma dell'Aggiudicatario.

In caso di mancata registrazione Fondazione Milano potrà applicare le sanzioni riportate all'art. 17 del presente Capitolato.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

PARTE II

1) QUALITA' DEL SERVIZIO

Qualora gli interventi di accordatura e manutenzione apportati non risultino effettuati a “regola d’arte”, Fondazione Milano si riserverà di richiedere ulteriori interventi.

Qualora si riscontrassero difformità nelle manutenzioni Fondazione Milano potrà procedere ad ulteriori verifiche a mezzo di propri consulenti le cui spese saranno a carico del fornitore. Inoltre provvederà all’applicazione delle penali previste nell’articolo 17 parte II del capitolato Speciale d’Appalto, nonché a risolvere il contratto nel caso in cui si verificano le condizioni previste dal presente Capitolato.

Il contratto sarà esecutivo a partire dal 1 settembre 2014, con un **periodo di prova** prevista di **quattro mesi**, fino a dicembre 2014, durante il quale Fondazione Milano valuterà la qualità degli interventi.

2) REFERENTE DEL SERVIZIO E GESTIONE DEL CONTRATTO

La gestione del contratto è affidata al Responsabile dell’Organizzazione di Milano Civica Scuola di Musica Claudio Abbado che coordinerà e gestirà il piano degli interventi e la verifica delle manutenzioni effettuate. Gli ordini per le accordature a richiesta/extra saranno inviati e formalizzati dall’Ufficio Approvvigionamenti. Le richieste per gli interventi d’emergenza saranno effettuati sempre dal Responsabile dell’Organizzazione via mail, e successivamente confermati con ordine. Gli uffici espressamente autorizzati alla stipula del contratto invieranno direttamente gli ordini tramite mail o fax.


L’operatore economico/gli operatori economici aggiudicatario/i del/i servizio/i oggetto del presente capitolato, si impegna/no a garantire la presenza e la reperibilità di un REFERENTE, all’interno della fascia oraria di apertura delle attività di Fondazione Milano (09.00 – 19.00).

Fondazione Milano farà riferimento al REFERENTE indicato dall’aggiudicatario/dagli aggiudicatari per tutto quanto concerne la gestione delle prestazioni oggetto del presente CSA.

L’ufficio Approvvigionamenti resterà competente nella gestione amministrativa del contratto per Fondazione Milano e la responsabilità del contratto resterà in capo al RUP dott.ssa Alessandra Fava.

3) DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA INTERFERENZE (DUVRI)

Ai fini della promozione della cooperazione e del coordinamento in materia di sicurezza sul lavoro, Fondazione Milano redigerà il documento unico di valutazione rischi da interferenze DUVRI, in cui sarà riportata la valutazione dei rischi dovuti alle interferenze tra l’attività del Committente e dell’impresa appaltatrice e le relative misure di sicurezza tecniche e gestionali adottate e adottabili per eliminare o ridurre tali rischi (art 26 del D. Lgs. 81/2008). Tale documento sarà allegato al contratto di appalto.



Fondazione Milano, allega al presente CSA (allegati Duvri), i propri DUVRI (uno per ogni sede di esecuzione del servizio) per presa visione anticipata al fine da fornire – all'azienda candidata - tutti gli elementi tecnici necessari alla valutazione economica dell'appalto.

4) CONDIZIONI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Le condizioni e modalità di esecuzione del servizio sono quelle indicate nel presente Capitolato e nell'offerta presentata in sede di gara.

Il fornitore deve intendersi vincolato alla propria offerta ai sensi dell'art. 1329 e 1331 del C.C., mentre Fondazione Milano potrà commissionare nel periodo di durata del contratto, mediante singoli ordinativi, i servizi a consumo/richiesta fino all'importo complessivo massimo di cui agli articoli 2 A) e 2 B) della Parte I di questo Capitolato, che ha valore meramente indicativo.

5) DURATA DEL CONTRATTO

La durata del contratto sarà di **quarantotto mesi** a decorrere dalla data di stipula del Contratto.

6) REVISIONE DEI CORRISPETTIVI

La revisione periodica del prezzo verrà operata, a richiesta dell'aggiudicataria, sulla base di una istruttoria condotta dal responsabile dell'Ufficio Approvvigionamenti.

La revisione di cui al capoverso precedente sarà ammessa a partire dall'inizio del secondo anno di esecuzione contrattuale, e sarà operata come segue:

a pena di decadenza, l'appaltatore presenterà a Fondazione Milano l'istanza di revisione prezzi entro sessanta giorni anteriori a ciascun termine contrattuale annuale;

la revisione sarà operata sulla base dei dati pubblicati dall'Osservatorio ai sensi dell'articolo 7, comma 4 lettera c) e comma 5 del D.Lgs. n. 163/2006, e riferiti ai dodici mesi precedenti la data limite di presentazione della domanda di revisione.

7) SUBAPPALTO

Si richiamano tutte le norme di legge concernenti la disciplina del subappalto e in particolare le seguenti:

D.Lgs. 12-4-2006 n. 163 - Codice dei contratti pubblici - art. 118 Subappalto

D.P.R. 05-10-2010 n. 207 - Regolamento di esecuzione e attuazione del D.L. 12-02-2006, n. 163 Codice dei contratti pubblici - art. 170 Subappalto e cottimo


D.L. 4-7-2006 n. 223 - art. 35. Misure di contrasto dell'evasione ed elusione fiscale - Comma 28 (solidarietà fiscale e contributiva appaltatore subappaltatore)

D.Lgs. 10-9-2003 n. 276 – (Legge Biagi) - art. 29. Appalto (solidarietà retributiva appaltatore subappaltatore)

L. 13-9-1982 n. 646 - Disposizioni in materia di misure di prevenzione - art. 21 (reato di subappalto senza autorizzazione)

D.Lgs. 6-9-2011 n. 159 - Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione - art. 67 (divieto di autorizzazione a subcontratti).

Il presente affidamento può essere oggetto di subappalto fino ad un massimo del 30% ai sensi dell'art. 118 comma 7 del codice dei contratti.



L'affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle seguenti condizioni:

1. che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal codice dei contratti e dal Regolamento di attuazione sopracitati in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 38 D.L. 163/06;
2. che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'articolo art. 67 del D.Lgs. 6-9-2011 n. 159 - Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione.

Si applicherà, in particolare, la seguente disciplina:

- a) L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento;
- b) L'affidatario corrisponderà gli oneri della sicurezza, relativi ai lavori affidati in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso;
- c) L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;
- d) L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono i lavori; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
- e) L'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore;
- f) L'appaltatore è obbligato in solido con ciascuno degli eventuali subappaltatori, entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti;
- g) È fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari.

In caso di subappalto l'affidatario resta responsabile, nei confronti di Fondazione Milano, dell'adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel presente Capitolato.

Il subappalto non autorizzato comporta l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 21 della Legge n. 646/82.

8) CESSIONE DEL CONTRATTO

E' vietata la cessione anche parziale del contratto da parte dell'aggiudicataria fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese per le quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 51 del "Codice".

9) RESPONSABILITA'

L'appaltatore è responsabile nei confronti di Fondazione Milano del corretto compimento delle prestazioni oggetto del contratto.

E' altresì, responsabile nei confronti di Fondazione Milano e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a cose o persone e connessi all'esecuzione del contratto, anche se derivanti dall'operato dei suoi dipendenti e consulenti, nonché dall'operato di eventuali subappaltatori.

È fatto obbligo all'appaltatore di mantenere Fondazione Milano sollevata ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.

10) PERSONALE

Retribuzione e CCNL

L'IMPRESA dà espressa garanzia di corrispondere al proprio personale la regolare **retribuzione** secondo le **leggi** e i **patti collettivi** e **individuali** applicabili nella sua azienda. L'impresa si obbliga altresì ad applicare per tutta la durata dell'appalto condizioni economiche e normative non inferiori a quelle risultanti dai **Contratti Nazionali di Lavoro** e dagli **accordi locali integrativi** degli stessi, applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, anche dopo la loro eventuale scadenza, che intervenisse nel corso dell'appalto, e fino alla loro rinnovazione e/o sostituzione.

Oneri previdenziali

L'aggiudicatario si obbliga altresì e dà espressa garanzia di assolvere puntualmente tutti gli oneri connessi, compresi quelli previdenziali, assicurativi e similari, aprendo le posizioni contributive presso le sedi degli Enti competenti, tenendo regolarmente le registrazioni dei libri matricola, infortuni, etc, effettuando regolarmente le denunce contributive e assicurative e i versamenti dei relativi contributi.

Il mancato versamento dei contributi e competenze dei lavoratori dell'impresa impiegati per l'esecuzione del servizio appaltato costituisce inadempienza contrattuale, oltre che violazione di leggi.


11) FALLIMENTO DEL FORNITORE O MORTE DEL TITOLARE

Il fallimento dell'appaltatore comporta, ai sensi dell'art. 81, comma 2, del R.D. 16 marzo 1942 n. 267, lo scioglimento *ope legis* del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione.

Qualora il prestatore di servizio/fornitore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà di Fondazione Milano proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.

Qualora l'appaltatore sia un Raggruppamento di Imprese:

- in caso di fallimento dell'impresa mandataria o
- nel caso morte, interdizione o inabilitazione dell'imprenditore dell'impresa individuale mandataria



Fondazione Milano ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria, ovvero di recedere dal contratto.

In caso di fallimento di un'impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all'esecuzione del servizio/fornitura direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.


12) FATTURAZIONE E PAGAMENTI

a) FATTURAZIONE

1. Le fatture dovranno essere emesse a consuntivo e saldo dell'esecuzione di ogni singolo ordine.
2. Le fatture dovranno essere intestate ed inviate a: Scuole Civiche di Milano – Alzaia Naviglio Grande 20 – 20144 Milano partita iva 13212030152 codice fiscale 97269560153.
3. Dal fatturato dei contraenti saranno detratte le eventuali penalità applicate.
4. La fattura dovrà essere espressa in lingua italiana e dovrà necessariamente contenere i seguenti elementi:
 - I riferimenti dell'ordine a cui la fatturazione si riferisce (oggetto altri dati comunicati da Scuole Civiche di Milano);
 - numero CIG (codice identificativo gara);
 - l'importo espresso in Euro;
 - tutti i dati relativi al pagamento (dovrà essere indicata una sola banca, numero conto corrente- Codice CAB – ABI – IBAN - ecc.);
 - ogni altra indicazione utile.
5. In caso di A.T.I. la fatturazione dovrà avvenire da parte di ciascun operatore economico in proporzione al lavoro effettivamente svolto e adeguatamente descritto in fattura e alla sua quota percentuale di partecipazione all'A.T.I. espressa in sede di gara. Gli importi fatturati verranno, comunque, liquidati a mani della capogruppo- mandataria esclusiva con rappresentanza anche per gli incassi delle imprese riunite, a meno di diversa istruzione della stessa impresa mandataria.

B - PAGAMENTI

1. Maturate le condizioni contrattuali e ricevuta la fattura, il Responsabile del Procedimento, ai fini dell'accertamento della conformità della prestazione resa, entro il termine di 45 giorni, acquisisce d'ufficio la documentazione attestante la regolarità contributiva dell'operatore economico, calcola l'importo del corrispettivo dovuto, effettuando la trattenuta dello 0,5% di cui all'art. 4 comma 3 del D.P.R. 207/2010 e rilascia l'attestato di pagamento con il quale attesta il regolare svolgimento della prestazione, sottoscritto per accettazione dall'operatore economico. Le ritenute pari allo 0,5% sulle singole fatture saranno svincolate in sede di pagamento dell'ultima fattura relativa al contratto, previa verifica da parte di Fondazione Milano della conformità e regolare esecuzione del servizio e previa acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva.



2. Il termine di pagamento della prestazione è di 60 giorni decorrenti dalla data di ricezione dell'attestato di pagamento da parte del Responsabile del Procedimento, previa acquisizione della fattura da parte di Fondazione Milano. Il pagamento avverrà mediante ordine di bonifico, con spese e/o costi connessi a carico dell'aggiudicataria, su conto corrente segnalato dalla stessa aggiudicataria, che dovrà rispettare le disposizioni di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge. In caso di fattura irregolare il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione da parte di Fondazione Milano.

13) TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contraente si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13/8/2010 n. 136, nonché tutti gli ulteriori obblighi derivanti dalla medesima legge e successive modifiche e integrazioni.

Fondazione Milano non accetterà pagamenti senza l'utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità degli stessi, così come previsto dall'art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 e successive modifiche e integrazioni.

14) POLIZZA ASSICURATIVA

RC

1. L'appaltatore ha l'obbligo di stipulare e mantenere con società assicuratrici di primaria importanza, garanzie assicurative della propria responsabilità civile per tutta la durata del presente Contratto e a beneficio dei soggetti eventualmente danneggiati.

2. La polizza dovrà assicurare la responsabilità civile dell'IMPRESA, anche per fatto di suoi dipendenti o collaboratori o subappaltatori, verso la stazione appaltante, nonché verso altri soggetti terzi (RCT) e infine verso i dipendenti o collaboratori (RCO) .


RCT - RCO

3. Per quanto concerne la RCT per i danni a terzi, questa polizza deve coprire il rischio inerente la responsabilità civile derivante all'IMPRESA nell'esercizio della propria attività, la quale possa provocare accidentalmente ed involontariamente danni a terzi a persone o cose dei quali l'IMPRESA possa essere ritenuta responsabile con conseguente obbligo al risarcimento (Art. 2043 e segg. Cod.Civ.); dovranno essere inclusi tra i terzi anche i dipendenti non soggetti alla garanzia RCO; la stessa Fondazione Milano e i suoi dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo; i frequentatori delle attività di SCM; la proprietà dei locali in cui si svolgerà la prestazione dei servizi; gli eventuali sub-appaltatori ed ogni altro che possa essere considerato terzo rispetto all'IMPRESA.

4. Per quanto concerne la RCO sarà oggetto della garanzia la responsabilità civile dell'IMPRESA nei confronti dei propri dipendenti impiegati nella esecuzione dei lavori e soggetti all'assicurazione obbligatoria presso l'INAIL, nonché per l'eventuale rivalsa INAIL e per l'eventuale azione esercitata dal dipendente o dai suoi aventi causa.

Estensione della copertura assicurativa

5. La polizza dovrà coprire tutti i **sinistri**, da qualsiasi causa determinati, connessi con l'esecuzione dell'appalto, comprese le attività operative di servizio e/o la custodia dovuta in ragione del servizio dei locali e/o arredi e/o apparecchiature e/o materiali:



- A. che portino al danneggiamento o alla distruzione, ovvero al furto e/o comunque alla sottrazione e/o smarrimento e/o comunque all'impossibilità della riconsegna dei **beni** immobili e mobili esistenti della stazione appaltante o dei suoi dipendenti o di soggetti terzi;
- B. che, in conseguenza dei danni alle cose, arrechino anche danno alle **attività** della stazione appaltante determinandone la temporanea sospensione; in tal caso il danno consisterà nei costi fissi delle attività sospese oltre ai costi degli indennizzi eventualmente dovuti agli utenti delle attività sospese;
- C. che arrechino danni a **persone**.

Sono connessi con l'esecuzione dell'appalto i sinistri che trovino in qualsiasi modo occasione nelle attività dell'appalto o nella loro omissione o che dalle attività od omissioni siano resi in qualsiasi modo possibili; in questi casi ai soli fini della garanzia assicurativa la polizza dovrà prevedere che si presume la colpa dell'appaltatore salvo prova contraria.

Manleva

6. La polizza dovrà prevedere la manleva a favore della Fondazione Milano da qualsiasi reclamo venisse avanzato da dipendenti o terzi danneggiati in conseguenza dell'esecuzione del contratto da parte dell'IMPRESA.

Massimali

7. Il massimale per l'assicurazione contro i danni alle cose e alle attività dovrà essere non inferiore a € 1.500.000,00= (unmilioneecinquacentomila / 00).

8. Il massimale per l'assicurazione contro i danni a persone dovrà essere non inferiore a € 1.500.000,00= (unmilioneecinquacentomila / 00).

9. Se pattuito un massimale unico per i due tipi di danni, questo dovrà essere non inferiore a € 3.000.000,00= (tremilioni / 00).

Decorrenza e durata

10. La copertura assicurativa dovrà decorrere dalla data di avvio del servizio e cesserà alla data di termine del servizio.

Documentazione


11. Copia della polizza, specifica, o come appendice alla polizza esistente, conforme all'originale ai sensi di legge, dovrà essere consegnata all' Ufficio Approvvigionamenti di Fondazione Milano , entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione d'aggiudicazione, unitamente alla quietanza di intervenuto pagamento del premio. Quest'ultima dovrà essere presentata con la periodicità prevista dalla polizza stessa, onde verificare il permanere della validità nel corso della durata del servizio.

Appendice a eventuale Polizza generale

12. Qualora il prestatore di servizi abbia già stipulato una polizza assicurativa, a carattere generale per la sua IMPRESA, che garantisca condizioni non inferiori a quelle di cui sopra, potrà evitare la stipula di una polizza specifica, fornendo alla Fondazione copia della polizza esistente e dovrà produrre un'appendice della stessa con la dichiarazione della compagnia assicuratrice che attesti la applicabilità e completa equivalenza alle condizioni sopra espresse, anche per il servizio svolto per conto di Fondazione Milano.

15) CAUZIONE DEFINITIVA

L'aggiudicataria sarà tenuta a prestare, immediatamente dopo la comunicazione di aggiudicazione provvisoria, un deposito cauzionale definitivo pari al dieci per cento dell'importo contrattuale.



In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 (dieci) per cento dell'importo contrattuale, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 (venti) per cento dell'importo contrattuale, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento secondo quanto disposto dall'art 113 del Codice dei contratti. Il deposito in questione si intende a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta, comunque, salva la risarcibilità del maggior danno. L'importo del deposito cauzionale sarà precisato nella lettera di comunicazione dell'aggiudicazione.

La garanzia dovrà operare a prima richiesta, senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l'obbligo di versare la somma, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta. A tal fine, il documento stesso dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civile e la sua operatività entro i 15 giorni sopra indicati.

Superato infruttuosamente tale termine, dovranno essere corrisposti gli interessi pari a "Euribor a tre mesi su base 365 media mese precedente" più 2 (due) punti.

La polizza potrà essere rilasciata anche da intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'Art.161 del D.Lgs 24 febbraio 1998 n.58.


Le fideiussioni/polizze dovranno essere intestate a "Scuole Civiche di Milano Fondazione di Partecipazione".

La garanzia dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell'amministrazione beneficiaria, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

Le fideiussioni e le polizze, relative al DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO devono essere munite **della firma del sottoscrittore dalla quale risulti l'identità, la qualifica e il titolo** in base al quale lo stesso è legittimato a sottoscrivere il documento rilasciato.

Nel caso di polizze o fideiussioni rilasciate **in via telematica**, potrà essere presentata la copia cartacea o elettronica (trasmessa via pec) del documento informatico, la quale sarà ritenuta equivalente all'originale - assolvendone le identiche funzioni (e specialmente le funzioni della firma: funzione indicativa dell'autore del documento; funzione dichiarativa di approvazione del contenuto del documento; funzione probatoria della provenienza delle dichiarazioni contenute nel documento da chi l'ha sottoscritto) – se conterrà le indicazioni che permettono di verificare in via telematica la veridicità del documento e della sua firma elettronica (con modalità p7m o equipollente), in conformità al D.Lgs. n. 82/2005 - Codice dell'amministrazione digitale - art. 23 comma 2.

La garanzia dovrà essere immediatamente reintegrata qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'aggiudicatario.



16) PENALITA'

In caso di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi contrattuali assunti, saranno applicate le seguenti penali:

- euro 200,00 per ogni difformità emersa a seguito dei controlli. Per difformità deve intendersi la non esecuzione in rispetto delle norme del presente capitolato.
- euro 300,00 per interventi effettuati oltre i tempi richiesti e pattuiti;
- euro 50,00 per fatturazione che non sia analitica dei servizi effettuati e indicativa dell'ordine/ordini eseguito/i;
- euro 50,00 per ogni mancato utilizzo, da parte del personale, del tesserino di riconoscimento;
- euro 50,00 per ogni mancata compilazione del registro delle manutenzioni, che servirà anche come conferma del lavoro eseguito e quindi del pagamento.

Le penali applicate nell'esecuzione di ciascun ordine non potranno - tra loro cumulate in ciascun anno - essere comunque superiori al 10% del valore presunto annuale del contratto. L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza. Le contestazioni dovranno essere presentate da Fondazione Milano entro 5 gg lavorativi dalla constatazione dell'inadempimento contrattuale.

Il fornitore avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 8 giorni dalla comunicazione della contestazione inviata da Fondazione Milano.

In caso di mancata presentazione o accoglimento delle controdeduzioni Fondazione Milano procederà all'applicazione delle sopra citate penali.

E' fatto salvo il diritto di Fondazione Milano al risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.

In ogni ipotesi di risoluzione per inadempimento del fornitore è fatto salvo il diritto di Fondazione Milano di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

17) ESECUZIONE IN DANNO

Qualora l'appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto dell'appalto con le modalità ed entro i termini previsti, la stazione appaltante potrà ordinare ad altra ditta l'esecuzione parziale o totale di quanto omissso dall'appaltatore stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati a Fondazione Milano.


Per il risarcimento dei danni ed il pagamento di penali, Fondazione Milano potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell'appaltatore ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale, che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

18) RISOLUZIONE

Fondazione Milano potrà risolvere ogni ordine specifico, ovvero il contratto quadro, previa diffida ad adempiere ai sensi dell'1454 Cod. Civ., in caso di perdurante e grave inadempimento.

19) CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il contratto quadro si risolve di diritto ai sensi dell'art.1456 Cod. Civ., nei seguenti casi:



- commissione di plurime violazioni contrattuali che comportassero l'applicazione di penali - tra loro cumulate sull'intero periodo contrattuale pregresso - comunque superiori al 10% del valore presunto annuale del contratto.
- realizzazione, per più di 3 volte, di accordature e manutenzioni con modalità inadeguate tali che rendano gli strumenti musicali inadatti all'uso qualitativamente eccellente a cui sono destinati (art.1492 C.C.);
- inosservanza delle leggi in materia di lavoro e di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;
- qualora il fornitore effettui o partecipi a transazioni finanziarie - relative al servizio di cui al presente capitolato - da e verso i soggetti di cui all'art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 e successive modifiche e integrazioni (i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati al servizio) senza l'utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle stesse, così come previsto dal medesimo art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 e successive modifiche e integrazioni.

20) RECESSO

Fondazione Milano si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art.1671 del c.c., in qualunque tempo e fino al termine del servizio.

Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di raccomandata R.R.

Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 15 giorni dal ricevimento di detta comunicazione.

In tal caso Fondazione Milano si obbliga a pagare all'appaltatore un'indennità corrispondente a quanto segue:

- prestazioni già eseguite dall'appaltatore al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto da Fondazione Milano;
- spese che l'appaltatore compri di avere sostenuto specificamente ed esclusivamente per mettersi in grado di eseguire il contratto e che non abbia ammortizzato pro quota nei corrispettivi per gli ordini eseguiti; saranno prese in considerazione soltanto le spese di cui Fondazione Milano sia stata preventivamente informata.

21) FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero sorgere sulla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e scioglimento del contratto di appalto, sarà competente esclusivamente il Foro di Milano.

22) STIPULAZIONE CONTRATTO, SPESE, IMPOSTE E TASSE

Il contratto sarà stipulato mediante forma privata a cura del Direttore Generale di Fondazione Milano.

Il contratto è immediatamente efficace, fatte salve eventuali clausole risolutive espresse, ivi comprese.



Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto, sono a carico della Ditta aggiudicataria.
Per quanto riguarda l'I.V.A. si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in materia.

23) TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003 il fornitore è designato quale Responsabile del trattamento dei dati personali che saranno raccolti in relazione all'espletamento della fornitura e si obbliga a trattare i dati esclusivamente al fine dell'espletamento della fornitura.

Il fornitore dichiara di conoscere gli obblighi previsti dalla predetta legge a carico del responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull'operato degli incaricati del trattamento.

Le parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del presente contratto con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.